



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che modifica il D.M. 5 maggio 2016, n. 10158, recante *disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.***

Repertorio atti n. *45* /CSR del 24 gennaio 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 24 gennaio 2019

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (e successive modifiche), sul *Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;*

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (e successive modifiche) *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;*

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (e successive modifiche) recante *norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;*

**VISTO** il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto normativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante *Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole*, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2018, n. 32;

**VISTO** lo schema di decreto in titolo, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota prot. n. 12591 del 27 dicembre 2018, e diramato alle Regioni e Province autonome con nota DAR n. 18445 del 28 dicembre 2018;

**VISTI** gli esiti della riunione tecnica del 16 gennaio 2019, in cui le Regioni e le Province autonome hanno formulato alcune proposte emendative che sono state accettate dal Ministero, come più puntualmente riportato nel resoconto trasmesso con nota DAR n. 908 del 17 gennaio 2019;

**VISTA** la stesura finale dello schema di decreto in titolo, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni in sede tecnica, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del



*45*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

turismo con nota n. 695 del 22 gennaio 2019, ed immediatamente diramata con nota della Segreteria della Conferenza n. 1249;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione nella quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella persona del Presidente della Regione Molise, all'uopo delegato, ha espresso intesa sull'ultima stesura del provvedimento,

**SANCISCE INTESA**

ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che modifica il D.M. 5 maggio 2016, n. 10158, nel testo diramato con nota DAR n. 1249 del 22 gennaio 2019, allegato al presente atto quale sua parte integrante del presente atto (allegato 1), nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ergante Gallozzi



Il Presidente  
Sen. Erika Stefani

AP

22



*Presidenza del Consiglio dei  
Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  
le Province autonome di Trento e Bolzano*

**Servizio Politiche Agricole e Forestali**

**Codice sito n. 4.18/2018/73**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DAR 0001249 P-4.37.2.18  
del 22/01/2019**



22092453

All. I

Al Ministero dell'economia e delle  
finanze  
Gabinetto  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)  
Ufficio legislativo  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome di  
Trento e Bolzano  
CINSEDO  
[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome di Trento e  
Bolzano  
**CSR PEC LISTA 3**

All'Assessore della Regione Puglia  
Coordinatore della Commissione  
Politiche Agricole  
[assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it)

All'Assessore della Regione  
Lombardia  
Coordinatore Vicario della  
Commissione Politiche Agricole  
[agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it)

e, p.c.

Al Ministero delle Politiche agricole  
alimentari e forestali  
Gabinetto  
[aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it)  
Ufficio legislativo  
[ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it)





*Presidenza del Consiglio dei  
Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  
le Province autonome di Trento e Bolzano*

**Oggetto:** intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che modifica il D.M. 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Si trasmette, in allegato, la nuova stesura dello schema di decreto in oggetto, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 695 del 22 gennaio 2019, che recepisce le richieste formulate dalle Regioni nella riunione tecnica del 16 gennaio 2019, in vista dell'intesa che la Conferenza Stato-Regioni è chiamata ad esprimere nella seduta del 24 gennaio p.v.

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Adriana Piccolo

2.2.





Roma

Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

*Enrico Di Cole*  
*AP*

IL CAPO DI CABINETTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0001246 A-4.37.2.18  
del 22/01/2019



22091685

Oggetto: Schema di decreto di modifica al decreto ministeriale 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141.

Per gli adempimenti di competenza, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome si trasmette l'allegato schema di decreto di modifica al decreto ministeriale 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141, aggiornato nel dispositivo sulla base delle richieste presentate dalle Regioni nel corso della riunione tecnica tenutasi il giorno 16 gennaio u.s. presso la Segreteria di codesta Conferenza ed accolte da questa Amministrazione.

Luigi Fiorentino

Cons. Eugenio Gallozzi  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segreteria Conferenza Stato-Regioni  
Via della Stamperia, 8  
00187 ROMA



**Schema decreto recante modifiche al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;



VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con Decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 "Gestione del rischio";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

VISTO il Decreto ministeriale 5 maggio 2016, n.10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013;

VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in Legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

CONSIDERATA la necessità di allineare le disposizioni di cui al citato decreto 5 maggio 2016 per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il citato decreto 5 maggio 2016 in conformità al disposto di cui al PSRN 2014-2020 così come risultante dall'ultima modifica approvata con Decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018

## DECRETA

### Articolo 1

*(Modifiche al decreto 5 maggio 2016, n. 10158, in recepimento delle disposizioni introdotte nel PSRN 2014-2020 approvato con Decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018)*

1. Nel decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, le parole «*paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013*», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «*paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013*» e le parole «*Consorzi di difesa*» dalle seguenti: «*Organismi collettivi di difesa*».
2. All'articolo 1, il comma 1 è così modificato:
  - a) alla lettera c) dopo le parole «*Fondo di mutualizzazione*» è inserita la seguente frase «*di seguito denominato "Fondo"*»;
  - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «*e) "Fondo per la tutela del reddito e Fondo per la tutela del reddito settoriale": I Fondi che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, rispettivamente lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;*»



- c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "Autorità competente": il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;»
- d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
- «i) "Elenco": Elenco dei Soggetti gestori, che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorità competente;
- l) "Sistema Gestione del Rischio" di seguito denominato "SGR": sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella G. U. del 12 marzo 2015 e s.m.i., nel contesto del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni.»
3. L'articolo 3 è modificato come segue:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4, e 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, dai contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e di soggetti privati, anche diversi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).».
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La contabilità relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 2, comma 2, è tenuta separatamente dalle altre attività del Gestore, il quale è tenuto a rendicontare tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo medesimo entro i termini stabiliti dall'Autorità competente nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di cui all'articolo 16.».
4. L'articolo 4 è modificato come segue:
- a) il comma 1 lettera c) è sostituito dal seguente: «c) contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;
- b) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) rimborso quota capitale a fronte di somme erogate da istituti di credito a titolo di mutui o di altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi.».
5. All'articolo 7, comma 1, ultimo capoverso, e all'articolo 9, comma 1, lettera c) dopo la parola «reddito» è aggiunta la seguente frase «e per i Fondi di tutela del reddito settoriale.».
6. All'articolo 11, il comma 1 è modificato come segue:
- «1. Al verificarsi di uno degli eventi indicati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 previo riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per la tutela dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia effettuata dall'aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal Regolamento del Fondo, previa verifica dell'ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi, procede all'erogazione in favore dell'aderente dell'indennizzo spettante.».
7. L'articolo 12 è così modificato:
- a) nel titolo dell'articolo, dopo la parola «reddito» è aggiunto «e per i Fondi di tutela del reddito settoriale»;



- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi per la tutela del reddito, e di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi di tutela del reddito settoriale, a seguito della denuncia dell'aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal Regolamento del Fondo, e previa verifica dell'ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi, il Fondo procede all'erogazione dell'indennizzo. La verifica di ammissibilità è svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformità con le norme di accesso ai benefici di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.»;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui agli articoli 39 e 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo deve essere compreso tra la percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014 2020 ed il 70 per cento della perdita di reddito subita dall'agricoltore. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra-compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.»;
- d) al comma 4, la frase «lettera c)» è sostituita dalla seguente: «(lettere c) e d)».
8. All'articolo 13, comma 2, la frase «indebitamento superiore a 36 mesi» è sostituita dalla seguente: «indebitamento superiore a 60 mesi».
9. L'articolo 16 è modificato come segue:
- «1. Con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del presente provvedimento, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso.
2. Con successivo provvedimento dell'Autorità competente, sentite le Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori, in conformità al presente decreto, e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori in ambito SGR.».

IL MINISTRO

